

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 185 e 354 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, e a quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto.

*Per maggior chiarezza i contenuti che indicano decadenza, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate in grassetto corsivo.*

## Informazioni relative all'Impresa

UNIQA Protezione Spa, in seguito denominata Impresa, ha Sede Legale e Direzione Generale in ITALIA, viale Venezia 99 - 33100 Udine ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966.

## Informazioni relative al contratto

### Legislazione applicabile

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

### Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a **UNIQA Protezione Spa, servizio reclami - Via Carnia 26 - 20132 MILANO, fax 02-28189677 - reclami@uniqagroup.it**.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

### Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Come stabilito dall'art. 2952 del Codice Civile, Decreto Legge 28 agosto 2008 n. 134 coordinato con la Legge di Conversione 27 ottobre 2008 n. 166, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

*La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta, sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.*

### Informazioni aggiuntive relative al contratto R.C. Auto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione allegate alla polizza.

### Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

*Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:*

- 1) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;*
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*
- 3) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti indicati al precedente punto 2).*

## Durata del contratto

Il contratto R.C. Auto può essere stipulato sia nella forma "con tacito rinnovo" alla scadenza sia nella forma con scadenza fissa "senza tacito rinnovo".

Nel caso fosse scelta la forma "con tacito rinnovo", il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti **entro il termine di 15 giorni** come disciplinato dall'articolo "Rinnovo del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno. In caso di disdetta regolarmente inviata o nel caso fosse scelta la forma "senza tacito rinnovo", la garanzia cesserà alla scadenza del contratto **e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.**

In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall'assicurazione **mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'Impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.**

## Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

*L'assicurazione non è operante:*

- a) *se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta e/o guida con foglio rosa, l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro in caso di patente scaduta, o acquisisca la patente entro sei mesi in caso di guida con foglio rosa. L'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;*
- b) *nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;*
- c) *nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;*
- d) *nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da un suo dipendente;*
- e) *per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.*  
*Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;*
- f) *nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;*
- g) *per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- h) *per i danni provocati alla pavimentazione stradale conseguenti alla circolazione di macchine operatrici e macchine agricole su cingoli;*
- i) *in caso di dolo del conducente.*
- l) *con riferimento ai soli danni Patrimoniali Puri sono esclusi anche quelli:*
  - *causati da intenzionale violazione delle norme da parte dell'Assicurato;*
  - *causati da mancato o ritardato trasporto/consegna di cose a mezzo del veicolo assicurato; o ritardo, annullamento, mancata effettuazione di trasporto di persone a mezzo del veicolo assicurato;*
- m) *per i danni (comprese le perdite e le spese) verificatisi in connessione diretta o indiretta con:*
  - *energia nucleare o materiale radioattivo;*
  - *armi chimiche, biologiche, bio-chimiche o elettromagnetiche.*

*Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. L'esclusione di garanzia di cui al punto f) può essere parzialmente derogata richiamando in polizza una specifica Condizione Particolare (Clausola 10). In tal caso UNIQA Protezione Spa, limiterà il diritto di rivalsa ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di Euro 500,00.*

**Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato da UNIQA Protezione Spa per un sinistro, nell'ambito della formula tariffaria "Bonus Malus Plus" applicabile per le autovetture, "No Claim Discount Plus" applicabile per ciclomotori e motocicli e "Bonus Malus con franchigia" per autovetture ed autocarri ove prevista.**

Il Contraente ha facoltà di evitare (o di ridurre) la maggiorazione di premio dovuta in base alla Condizione Aggiuntiva "Bonus Malus Plus", "No Claim Discount Plus" offrendo a UNIQA Protezione Spa il rimborso degli importi dalla stessa pagati nell'ultimo periodo di osservazione per tutti i sinistri (o per parte dei sinistri) avvenuti nell'annualità trascorsa.

Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. In tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio sul quale non compariranno i sinistri rimborsati.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - via Yser 14 - 00198 Roma. Per i sinistri liquidati al di fuori da tale procedura la richiesta va inoltrata all'Impresa.

## **Diritto alla conservazione della classe di merito maturata**

Nel caso di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitivamente all'estero o furto, il Contraente ha diritto di chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, con conseguente conservazione della classe di merito o, presentando idonea documentazione, può stipulare un nuovo contratto che l'Impresa classifica sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente veicolo, purchè in corso di validità.

Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

Nel caso di un veicolo, che in corso di contratto, sia stato oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, la validità della relativa attestazione si intende posticipata fino a 5 anni (previa presentazione di idonea documentazione).

In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva la validità per un periodo di cinque anni (previa presentazione di idonea documentazione).

La conservazione alla classe di merito può essere fatta valere se il proprietario del nuovo veicolo è lo stesso del veicolo precedente. Inoltre può essere fatta valere anche dalla persona fisica, proprietaria del nuovo mezzo, stabilmente convivente e presente nel medesimo stato di famiglia del Contraente/Proprietario del precedente veicolo, oltre che dal coniuge in comunione di beni.

La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Nel caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi) di un veicolo, che giunga a scadenza, l'utilizzatore può beneficiare della classe di merito riportata nell'attestato per il medesimo veicolo o altro di sua proprietà, previa dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo che attesti l'utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente.

## **Attestazione dello stato del rischio**

L'Impresa è tenuta ad inviare al Contraente l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo con UNIQA Protezione Spa.

Il Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa. L'attestazione dello stato del rischio non è prevista per i natanti.

## **Comportamento da tenere in caso di sinistro e informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione**

*In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso a UNIQA Protezione Spa, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo di constatazione amichevole "modulo blu" fornito dall'Impresa, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, con descrizione anche grafica, targhe degli autoveicoli coinvolti, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti e proprietari, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi (Società e numero polizza), l'eventuale intervento di autorità (Polizia, Vigili Urbani etc.) e di eventuali testimoni con relative anagrafiche.*

### **a) Risarcimento dei danni alle cose**

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:

- in 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- in 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa sono riportati gli elementi previsti dal "modulo blu".

*In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luoghi nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.*

### **b) Risarcimento dei danni alla persona**

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal "modulo blu".

*In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.*

### c) **Risarcimento diretto**

Come previsto dalla "procedura di risarcimento diretto" di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, e dal Regolamento emanato dal D.P.R. n. 254/06, per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007, nei quali l'assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose trasportate e/o per le lesioni di lieve entità del conducente (invalidità permanente non superiore al 9%), dovrà essere inoltrata direttamente a UNIQA Protezione Spa anziché alla compagnia del responsabile.

La "procedura di risarcimento diretto" è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- uno dei due veicoli sia un ciclomotore targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006;
- ne siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità (invalidità permanente non superiore al 9%) ai loro conducenti.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. o con consegna a mano.

Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta deve contenere:

- per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
  - a) i nomi degli assicurati;
  - b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
  - c) la denominazione delle rispettive imprese;
  - d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
  - e) le generalità di eventuali testimoni;
  - f) indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
  - g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
  - a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
  - b) l'entità delle lesioni subite;
  - c) la dichiarazione di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
  - d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
  - e) l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.Al di fuori dei predetti casi il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo responsabile.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma che viene offerta, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni. Se il danneggiato non raggiunge un accordo con il proprio assicuratore, potrà agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.

### **Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati**

L'Impresa fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, l'Impresa provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti. Qualora al sinistro non sia applicabile la "procedura di risarcimento diretto" l'Impresa provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

### **Risarcimento del terzo trasportato**

Per i sinistri R.C. Auto accaduti a partire dal 1° gennaio 2006, in caso di danni subiti dal trasportato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all'Impresa ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private.

### **Termini di prescrizione del diritto al risarcimento**

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

**Si raccomanda inoltre ai fini della prevenzione:**

**l'uso delle cinture di sicurezza** a bordo delle autovetture (Art. 172 Codice della Strada);

**l'uso del casco di protezione** per gli utenti di motocicli e ciclomotori (Art. 171 Codice della Strada).



**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.**

UNIQA Protezione Spa

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Venezia 99 - 33100 Udine - Tel. 0432 536311 - Fax 0432 530548 - www.uniqagroup.it - postaprotezione@uniqagroup.it  
Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861 - Autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966  
Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00013 - Gruppo "UNIQA ITALIA" (Albo gruppi n. 007)  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni Spa